# Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 24 novembre 2017





Marzio Bartoloni

10

#### **EQUO COMPENSO**

Sole 24 Ore

Italia Oggi	24/11/17 P.37	Equo compenso? Già in vigore Michele Damiani	1
Italia Oggi	24/11/17 P.37	Una norma che sembra scritta dal Conte Mascetti	3
Italia Oggi	24/11/17 P.39	Equo compenso da correggere	4
SOCIETÀ DI INGEGNERIA			
Italia Oggi	24/11/17 P.43	Società di ingegneria, gli obblighi verso l'Anac	5
ADEPP			
Sole 24 Ore	24/11/17 P.39	Perle Casse sempre più azioni Giuseppe Latour	6
PROFESSIONISTI E POLITICA			
Repubblica	24/11/17 P.11	Imprese, avvocati medici, chi torna sul carro di Silvio	8
TARIFFE MINIME AUTOTRASPORTI			
Sole 24 Ore	24/11/17 P.40	Vietate le tariffe minime inderogabili Marina Castellaneta	9
UNIVERSITÀ			

24/11/17 P. 15 Atenei ancora troppo «chiusi»

Indice Rassegna Stampa Pagina I

 $L\'emendamento\ al\ dl\ fiscale\ non\ introduce\ nuove\ garanzie\ per\ i\ liberi\ professionisti$ 

## Equo compenso? Già in vigore Tutele in Jobs act autonomi, codice appalti e Costituzione

DI MICHELE DAMIANI

anto rumore per nulla. L'equo compenso, così come disposto dall'emendamento al dl fiscale, non introduce nuove garanzie per i liberi professionisti. L'ordinamento italiano già prevede forme di tutela per il compenso dei lavoratori autonomi: prima di tutto nella Costituzione, poi nel Jobs act autonomi (legge 81/2017) e, infine, nel decreto correttivo al codice degli appalti (dlgs 56/2017). L'emendamento al dI fiscale, approvato durante il passaggio commissione bilancio del Senato, obbliga le grandi aziende, gli istituti bancari e le imprese assicurative (ovvero i clienti «forti) a corrispondere un compenso «commisurato alla quantità e qualità del lavoro svolto dal professionista». La garanzia, però, è già presente nella fonte primaria del diritto italiano, la Costituzione. L'articolo 36 stabilisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Il testo è praticamente identico, sennonché il dettame costituzionale garantisce maggiore tutela al lavoratore, in quanto comprende il benessere della famiglia e non definisce una limitazione dei committenti soggetti all'obbligo, prevista dall'emendamento: l'obbligo è solo per i clienti «forti». Un'altra protezione per gli autonomi introdotta dal dl fiscale riguarda la nullità di alcune clausole definite vessatorie: al professionista è offerto un periodo di 24 mesi per far valere la nullità. Tra le clausole troviamo: la facoltà data al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite, di recedere senza un congruo preavviso, di stabilire termini di pagamento superiori ai 60 giorni. Le stesse identiche clausole sono considerate abusive e prive di effetto dalla legge 81/2017 (Jobs act autonomi). Ma non solo. La 81/2017 non prevede limiti temporali ed è prevista per tutti i committenti, non solo verso i clienti forti. In merito ai rapporti con la p.a., la tutela è

già garantita dal codice degli appalti (precisamente dal decreto integrativo al codice) che obbliga la p.a. a prendere come riferimento i parametri ministeriali per la definizione del compenso del professionista.



## **ItaliaOggi**

#### Le normative a confronto

#### Cosa prevede il di fiscale

# L'articolo 19-bis del di fiscale (equo compenso) La prevede che il compenso del professionista deve essere «proporzionato alla quantità e qualità ad

del lavoro svolto». L'obbligo di corrisponderlo è esclusivamente in capo ai clienti «forti» (banche,

assicurazioni e grandi imprese).

Il di fiscale introduce una serie di clausole definite vessatorie, la cui presenza provoca la nullità delle clausole e non dell'intero contratto. Il divieto riguarda: la facoltà al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza un congruo preavviso, di rifiutare la stipulazione in forma scritta, di pretendere prestazioni aggiuntive gratuite, di richiedere l'anticipo delle spese, di richiedere la rinuncia al rimborso spese, di prevedere tempi di pagamento superiori ai sessanta giorni. Il professionista ha 24 mesi di tempo per far valere la nullità. L'apposizione delle clausole è vietata solo per i clienti forti.

Il di fiscale, dopo la modifica in commissione al Senato, estende l'obbligo di corrispondere un equo compenso anche in capo alla Pubblica amministrazione.

#### Cosa è già in vigore nell'ordinamento

La tutela è già garantita dall'articolo 36 della Costituzione che stabilisce: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». L'obbligo di corrisponderlo è previsto per tutti i committenti, non solo per i clienti forti.

La legge 81/2017 (Jobs act lavoro autonomo) già prevedeva il divieto di apporre una serie di clausole nei contratti verso i liberi professionisti. Le clausole in questione fanno riferimento al divieto per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza un congruo preavviso, di prevedere tempi di pagamento superiori ai 60 giorni, di rifiutarsi a stipulare il contratto in forma scritta. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno. Le clausole sono vietate per tutti, non solo per i clienti forti e non sono previsti termini temporali per far valere il proprio diritto.

Il dlgs 56/2017 (disposizioni correttive al codice degli appalti) obbliga le stazioni appaltanti a rispettare le tabelle ministeriali (dm 17/6/2017) per stabilire il compenso del professionista. Inoltre, le amministrazioni dovranno pagare i progettisti anche se l'opera non viene più realizzata e la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazioni o di rimborso

**ItaliaOggi** 

L'OPINIONE

### Una norma che sembra scritta dal Conte Mascetti

Mi ha colpito l'articolo del condirettore Marino Longoni pubblicato su ItaliaOggi del 22 novembre scorso sull'equo compenso perché, da professionista, la penso come lui. Anzi,

un po' peggio.

Ritengo peraltro che l'equo compenso non sia né il primo né il principale problema dei liberi professionisti, ma voglio accantonare questa mia opinione per esaminare il contenuto della norma appena approvata al Senato e che adesso si appresta a diventare legge alla Camera, forte del voto di fiducia imposto dal Governo.

L'articolo sull'equo compenso in realtà è stato pensato per modificare la legge sulla professione forense, ad apparente «protezione» dei liberi professionisti dalle pretese delle grandi imprese (tipicamente banche ed assicurazioni) che offrono loro incarichi sulla base di convenzioni unilaterali; una tale fattispecie all'evidenza complessivamente assai limitata, che si riduce ulteriormente qualora la banca o l'assicurazione si cautelino «contrat-

tando» le condizioni e il compenso con

il professionista. E dal momento che

la contrattazione può avere molte forme, è facile supporre che vedremo introdotte nelle attuali convenzioni formule stereotipate che danno atto di come «fra le parti si è svolta idonea contrattazione», con compenso finale presumibilmente identico all'attua-

Ah... il compenso! Quello, adesso (ma solo per i grandi clienti) deve essere «equo», cioè «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», legato ai «parametri giudiziali». Qualcuno ritiene che sia questa la vera novità, ma si sbaglia; intanto perché il compenso si può comunque «contrattare» e poi perché nel caso di specie non si applicano i parametri giudiziali ma, più riduttivamente, «si tiene conto» degli stessi. Che non è esattamente la stessa cosa. Se consideriamo infine che, quando le tariffe esistevano (prima delle «lenzuolate» di Bersani), di fronte al grande cliente che offriva decine di incarichi, non mancavano professionisti che accettavano di buon grado importi largamente inferiori ai minimi, si comprende facilmente come l'articolo sull'equo compenso approvato in Senato servirà a poco più di niente (salvo che per eventualmente alimentare un contenzioso successivo con il committente, banca od assicurazione, che non abbia avuto cura di ben cautelarsi in fase di stipula dell'accordo). E qui siamo ancora alla prima parte dell'articolo, quella redatta in modo intellegibile. La seconda infatti, con improbabile grammatica e qualche errore nei riferimenti normativi, estende per proprietà transitiva l'equo compenso degli avvocati a tutte le altre professioni, sia ordinistiche che associative, peraltro prevedendo che anche l'equo compenso di queste ultime sia determinato «tenendo conto» dei parametri. Che però, com'è noto, per loro non esistono; nel palmares del nostro pur creativo legislatore il compenso legato a parametri inesistenti ancora mancava: ma adesso anche questa lacuna è stata colmata. Evviva.

Ma il bello deve ancora venire. Tutti ricordiamo come la spinta decisiva ad approvare l'equo compenso sia venuta da una sentenza del Consiglio di stato che ha giudicato legittima la gara

indetta da un Comune (quello di Catanzaro) di affidamento dell'incarico professionale di redazione del Piano regolatore per l'importo simbolico di 1 euro. Legittimo quindi chiedersi se l'equo compenso si applichi anche alla pp.aa. Forse sì, forse no, probabilmente si. Ma ove lo fosse la condizione è che non si producano «maggiori oneri a carico della finanza pubblica». E come mai si potrà fare a pagare di più un professionista contemporaneamente spendendo gli stessi soldi di prima? Misteri della politica. E perciò difficile capire cosa mai ci sia da festeggiare o manifestare in favore di norme di tal fatta, che senza dubbio debbono essere state scritte da un legislatore in vena di imitare il Conte Mascetti, personificato in modo indimenticabile da Ugo Tognazzi nel film Amici miei. Si scrive «equo compenso»; si legge «Supercazzola prematurata con scappellamento a destra, per due, come fosse Antani»

Roberto Orlandi, presidente Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati



L'opinione Eppi in chiaroscuro sulla norma introdotta dall'emendamento al dI fiscale

## Equo compenso da correggere Problemi su invarianza di spesa e applicazione alla p.a.

lutti i professionisti hanno diritto a un equo comenso. La commissione Bilancio del Senato nei giorni scorsi ha approvato l'emendamento alla legge di conversione del decreto fiscale che stabilisce il diritto a un compenso minimo al di sotto del quale non si potrà scendere e che dovrà essere «proporzionato alla qualità e quantità del lavoro». Un diritto che scatta quando il committente è una banca, un'assicurazione, una grande azienda, ma, in alcuni casi, anche la pubblica amministrazione. Sarà proprio la p.a. che dovrà garantire «il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge». Per le professioni ordinistiche il riferimento per quantificare la retribuzione proporzionata arriverà dai parametri definiti dai decreti del ministero della Giustizia. E proprio qui, però, che si annida uno dei nodi da correggere in sede di seconda lettura, alla Camera. Non è chiaro quale sarà il destino delle prestazioni non disciplinate dal ministero. Idecreti, allora, andrebbero aggiornati. Il decreto fiscale, poi, pone a chiusura dell'emendamento una clausola di invarianza di spesa. E un passaggio da spiegare meglio, per evitare che la pubblica amministrazione in futuro rivendichi questi vincoli per disapplicare le nuove norme. Poi sarà necessario precisare ancora meglio quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte (sarebbe escluse quelle che si servono di servizi professionali) Si tratta comunque di un passo fondamentale verso un'adeguata tutela di oltre due milioni di lavoratori autonomi, ma si tratta solo di un punto di partenza. Ecco perché il Consiglio nazionale dei periti industriali ha deciso aderire alla Manifestazione promossa dal Cup (Comitato Unitario delle Professioni) e Rete delle Professioni Tecniche, che si terrà a Roma il prossimo 30 novembre e che partendo proprio dal tema dall'equo compenso vuole anche dimostrare quanto le professioni unite possano essere utili al Paese. La manifestazione non

vuole solo ribadire l'importanza dell'introduzione di parametri (e non come qualcuno crede di tariffe minime obbligatorie), ma anche di misure che tutelino il lavoro degli iscritti agli albi che svolgono una libera professione intellettuale, di un quadro giuridico capace di assegnare maggiori tutele e sicurezze ai giovani e infine di misure di giustizia che restituiscano dignità al lavoro dei professionisti. La manifestazione sarà anche l'occasione per ribadire un fermo no alle richieste di alcune amministrazioni pubbliche a prestazioni gratuite. Il riferimento è a un recente, quanto mai discusso, bando del Comune di Catanzaro, ritenuto legittimo dal consiglio di stato (sentenza 4614 del 3 ottobre), che ha riconosciuto al professionista il compenso simbolico di 1 euro per la sua prestazione professionale. Una sentenza surreale che rappresenta però solo la punta di un iceberg di una situazione anomala che si protrae da anni, almeno dal 2006, da quando cioè il decreto legge Bersani-Visco sulle liberalizzazioni abolì i minimi tariffari per le libere professioni, ampliando a dismisura l'indeterminatezza della libera contrattazione. Con il risultato, complice anche la crisi economica, che le liberalizzazioni, lungi dal dare impulso all'economia del Paese, hanno contribuito solo a mortificare le prestazioni professionali, rendendole molto più simili a un bene di consumo che a un'attività intellettuale. Il tutto in un quadro complessivo che sembra dimenticare che non si tratta di diminuire le tariffe o abolirle ma piuttosto di restituire senso, anche all'interno di un mercato ipercompetitivo e liberista, a valori non negoziabili quali la qualità della prestazione professionale e il decoro di chi la fornisce.



Nomina del direttore tecnico e la registrazione delle Cdc

## Società di ingegneria, gli obblighi verso l'Anac

a delibera di nomina del direttore tecnico di una società di ingegneria deve essere comunicata all'Autorità nazionale anticorruzione entro i cinque giorni successivi all'invio dell'atto di nomina al registro delle imprese. È quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un comunicato del 15 novembre 2017 del presidente Raffaele Cantone che fornisce chiarimenti in ordine all'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del dm 263/2016. Si tratta del regolamento che stabilisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il provvedimento ministeriale, attuativo del nuovo codice, sostituisce le disposizioni del dpr 207/2010 (il regolamento del precedente codice del 2006) che avevano a loro volta replicato le disposizioni applicative (dpr 554/99) della legge Merloni che riconobbe le società di ingegneria nel nostro ordinamento. Uno dei principali adempimenti in capo alle società di ingegneria è quello concernente la nomina del direttore tecnico (un ingegnere o architetto con almeno dieci anni di abilitazione che per i profili tecnici si interfaccia con la società, essendo solidalmente responsabile con essa).

Ci sono poi anche altri oneri di comunicazione all'Anac che, dopo il regolamento ministeriale del 2016, l'Autorità ha preso in esame dal momento che è sempre questo organismo (prima era l'Avcp) a tenere dal 2000 il casellario delle società di ingegneria e di professionisti e, da ultimo, l'elenco delle società di ingegneria abilitate a operare in ambito privato dalla legge 124/2017 sulla concorrenza.

Per quel che concerne le società di ingegneria, quindi, già con un precedente comunicato del 22 marzo 2017 l'Autorità aveva dettagliato gli oneri a carico di tali soggetti: in particolare era stato previsto che le società comunicassero, attraverso un apposito modulo e dovranno nei tempi indicati dal decreto ministeriale, l'atto costitutivo della società e ogni successiva variazione; l'organigramma ed eventuali variazioni; il fatturato «speciale» e la delibera di nomina del direttore tecnico.

Proprio su quest'ultimo punto si innesta il comunicato del presidente Anac in relazione alle «segnalate difficoltà per le camere di commercio di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di nomina del direttore tecnico dei soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del dm 263/2016».

Nel comunicato, in particolare, si precisa che «il termine per la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione della delibera di nomina del direttore tecnico, fissato dalla norma del dm 263/2016 in cinque giorni dall'iscrizione dell'atto di nomina sul registro delle imprese, deve ritenersi decorrere dalla comunicazione dell'atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese, indipendentemente dall'intervenuta registrazione».

— © Riproduzione riservata —



Previdenza. Il rapporto Adepp sugli investimenti: cresce la gestione indiretta e calano gli immobili

# Per le Casse sempre più azioni

### Irrilevante la detassazione sugli impieghi in economia reale

#### **Giuseppe Latour**

Un patrimonio in crescita, da 75,5 a 80 miliardi di euro (+6%). Rendimenti pari al 3% netto. Forte progresso di strumenti come i fondi comuni: ormai le Casse gestiscono direttamente meno della metà dei loro attivi. E una fisarmonica dell'allocazione degli asset che disegna tre tendenze chiare: la contrazione della quota investita in immobili (quasi sei punti in meno dal 2013), la sostanziale stabilità della componente obbliga-

PERFORMANCE ENECESSITÀ

I rendimenti al 3% Per il presidente Oliveti urgente cancellare gli enti dagli elenchi delle pubbliche amministrazioni

zionaria e l'incremento dell'azionario, salito di quasi sette punti negli ultimi anni.

In questa istantanea troviamo lo stato di patrimonio e attivi degli Enti di previdenza privati, secondoilrapportopresentatoieri aRomadall'Adepp, l'associazione che riunisce le Casse dei professionisti. Il saldo positivo tra contributi (9,2 miliardi) e prestazioni (6 miliardi) e la buona gestione degli investimenti continuano, insomma, a garantire la stabilità del sistema. Anche se restano aperti diversi temi. Come quello della governance degli investimenti: è ancora fermo, e potrebbe restare nei cassetti, il decreto che dovrebbe regolare la materia. Senza dimenticare la

questione della tassazione. Come ha sottolineato il presidente Alberto Oliveti, commentando il dato dei rendimenti al 3% netto: «Se fossimo residenti altrove in Europa, non avremmo dovuto pagare mezzo miliardo di imposte e il risultato avrebbe potuto sfiorare il 3,7 per cento».


La detassazione degli investimenti in economia reale previstadalla legge di Bilancio 2017, in questo scenario, serve a poco. I numeri presentati ieri dicono, infatti, che le Casse, a fine 2016, avevano già il 6,75% del capitale complessivo investito in azioni dell'area euro: illimite del 5% degli attivi fissato per agevolare questa tipologia di investimenti è, cioè, già abbondantemente superato. Allo stesso tempo, l'abbandono dei crediti di imposta concessi nel 2015 e nel 2016 ha portato nell'anno in corso maggiori tasse per 30-32 milioni.

Numeria parte, poi, Oliveti ha chiesto soprattutto la fine della «volatilità legislativa» che caratterizza la regolamentazione di settore, commentando l'intervento del Governo che potrebbe incentivare l'allocazione dirisorse neifondiper il venture capital. Una prima stabilizzazione potrebbe arrivare dall'esclusione delle Casse dagli elenchi Istat della Pa, promessa mercoledì dal sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta: «Chiediamo una modifica legislativa e non una semplice dichiarazione di volontà-ha detto ancora Oliveti -. I tempi sono stretti, masperiamo di averla entro la fine della legislatura».

IO RIPRODUZIONE PISERVAT



39



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1

La campagna

# Imprese, avvocati medici, chi torna sul carro di Silvio

Gelmini ha organizzato una tre giorni con il mondo delle professioni. E c'è anche Squinzi

«Berlusconi? In fondo non è mai uscito di scena ed è inevitabile che sia un interlocutore importante con cui confrontarci», racconta Ettore Prandini, numero due della Coldiretti. Perché i tempi come il vento cambiano rapidamente, «basta vedere cosa è accaduto in Sicilia, quello è stato un test importante», fa notare Roberta Chersevani, presidente dell'Ordine dei medici che pure predica neutralità ed equidistanza. Il fatto è che c'è tutto un mondo dell'imprenditoria, della finanza. delle professioni che si sta riposizionando. Il "carro" di Silvio che fino a una manciata di mesi fa attraversava malmesso e vuoto il deserto della politica, si fa giorno dopo giorno più affollato. C'è la fila per salirci su. E così, è bastato organizzare da oggi a domenica all'hotel Gallia di Milano una tre giorni di ascolto del mondo del lavoro e dell'economia, promosso da Mariastella Gelmini e Andrea Mandelli di Forza Italia, per vedere il parterre riempirsi di

protagonisti e pedine di peso come non accadeva dagli anni d'oro del Cavaliere mattatore alle kermesse di Confindustria. «Vado, ma non mi va di parlarne», taglia corto proprio l'ex presidente degli imprenditori Giorgio Squinzi, amministratore unico della Mapei, che parlerà domani pomeriggio. Uno che tuttavia all'area che gravita attorno a Forza Italia ha sempre guardato con un certo interesse (basta scorrere la lista dei collaboratori di cui si è circondato negli anni della sua presidenza in via dell'Astronomia). La lista degli ospiti e dei relatori nei vari panel che si susseguono fino alla chiusura, domenica mattina, di Silvio Berlusconi è lunga al di là di ogni ottimistica

#### Online

Reptv

#### Gozi a Reptv

Pd e nord, Giorgio Gori oggi è ospite del videoforum di Reptv alle ore 12. In studio Massimo Giannini e Laura Pertici

previsione degli organizzatori dell'evento (#IdeeItalia La voce del Paese). Niente bandiera di partito, tanto non serve. Oggi il Cavaliere interverrà all'assemblea di Confapi, la Confederazione della piccola e media industria privata. E il suo presidente, Maurizio Casasco, ricambierà sabato pomeriggio all'iniziativa forzista di Milano, Anche se il mega convegno è talmente aperto e trasversale che dirà la sua nel panel dei sindacati anche il segretario generale della Cgil locale Massimo Bonini. «Andremo ad ascoltare ma anche a dire la nostra, ad esempio che la politica, anche quella di Forza Italia, non può girare solo attorno alla questione della prima casa» spiega Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. «Detto questo, noi le aspettative le nutriamo verso tutte le forze politiche». Ma a Milano ci sono anche il presidente del Consiglio dei commercialisti Davide Di Russo e quello del Notariato Salvatore Lombardo, Paolo Crisafi di Assoimmobiliare e Marco Dettori di Assoimpredil Ance, Nunzio Luciano presidente della Cassa forense e Paolo Uggè vertice della federazione Autotrasportatori, tra gli altri. Roccaforti dell'elettorato di centrodestra che dopo anni di auto esilio forse tornano alla base. «Li abbiamo invitati tutti, a prescindere dalle tessere», spiega Andrea Mandelli, presidente dell'ordine dei farmacisti e organizzatore dell'evento assieme a Paolo Romani e Gelmini, oltre che senatore di Forza Italia. È lui uno degli uomini ponte con molti di quei mondi, oltre che figura di prima piano nella galassia berlusconiana. «Il vento è sicuramente cambiato, ma quello a cui stiamo assistendo è frutto della nostra attenzione di questi anni verso le categorie produttive e i corpi intermedi». Tradotto: dopo anni di mietitura, per Silvio Berlusconi è venuto il tempo della raccolta. Come sempre, alle urne.

OFFRODUZIONE RISERVATA





Professioni. La Corte Ue condanna gli onorari vincolanti se non vi è un controllo dell'autorità pubblica

# Vietate le tariffe minime inderogabili

### Un'organizzazione di categoria non può violare la libera concorrenza

#### Marina Castellaneta

Se le norme interne bloccano ogni possibilità di accordo tra cliente e avvocato per stabilire un onorario inferiore a quello fissato daun'organizzazione forense non controllata dall'autorità pubblica, si violano le norme Ue sulla libera concorrenza. Quindi, se un consiglio di un ordine forense di uno Stato membro non agisce come «emanazione della pubblica autorità» ma come organizzazione di categoria, il divieto di determinareonoraripiùbassiel'impossibilità per il giudice di liquidare questi importi sono incompatibili col Trattato Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata ieri nelle cause riunite C-427/16e C-428/16.

A rivolgersi alla Cgue è stato il Tribunale di Sofia (Bulgaria), per una controversia tra due società che in due procedimenti distinti avevano chiesto un'ingiunzione di pagamento a due cittadini che non avevano rifuso gli onorari di avvocato e il compenso di un consulente giuridico. I giudici avevano bloccato l'atto perché i pagamenti riguardavano una pattuizione tra clienti e società con importo più basso di quello previsto dal regolamento nazionale.

La Cgue ha chiarito che la determinazione degli onorari minimi imposti dalla normativa nazionale, «equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte». Quindi, se l'ordine forense, costituito da avvocati eletti da colleghi, non agisce come «emanazione della pubblica autorità che opera a fini di interesse generale», senza il controllo di un'autorità pubblica, si violano l'artico-

#### In sintesi

#### 01 ILPRINCIPIO

Quando le tariffe minime per l'esercizio della professione forense sono determinate- per normativa nazionale - da un'organizzazione di categoria non soggetta a controllo pubblico, c'è una «determinazione orizzontale di tariffe minime imposte»

#### 02 LENORME

Si violano così l'articolo 101, paragrafo 1, del Tfue (che vieta gli accordi tra imprese) e l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato Ue (leale collaborazione) lo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Ue (divieto di accordi tra imprese e decisioni di loro associazioni) e l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato Ue (principio di leale cooperazione). La Corte non si pronuncia sulla giustificazione di tale restrizione sotto il profilo del conseguimento di obiettivi legittimi, lasciando l'accertamento al giudice nazionale.

Lasentenza, poi, chiarisce che il sistema nazionale per cui l'Iva è parte integrante degli onorari degli avvocati (col loro doppio assoggettamento all'imposta), viola la direttiva 2006/112 sul sistema comune Iva che, per il principio di neutralità fiscale, impedisce che l'assoggettamento delle attività professionali diun soggetto passivo generi doppia imposizione.

Sulla questione pregiudiziale relativa alla rifusione degli onorarid'avvocato a persone giuridiche e lavoratori autonomi del commercio se assistiti da un consulente giuridico, la Corte lascia ampio spazio agli Stati: la direttiva 77/249 facilital'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi di avvocati e non si occupa di rifusione di prestatori dei servizi giuridici decisa da un giudice.

© AIPRODUZIONE RISERVATA



### Pianeta Università

DIDATTICA E ISTRUZIONE

Valeria Fedeli. Negli ultimi due anni il Fis passato da 162 a 217 milioni: la ministra ha detto che questo tema «deve coinvolgere rutti: atenei, sistema nazionale di finanziamento e sistemi regionali»



Borsedistudio. Fra 2011 e 2015, ogni anno 45-50 mila ragazzi senza assegno pur avendone diritto - Nel 2016 il numero è sceso a 9.471

# Atenei ancora troppo «chiusi»

### Corte dei conti: oltre metà dei posti ai docenti interni e poche chiamate dirette

di Marzio Bartoloni

opo sette anni la riforma dell'Università non è ancora del tutto a regime. E in più ha falle evidenti, come le regole sul diritto allo studio (leggasi borse eservizi per gli studenti) mai scritte e che vedono ancora oggi decine di migliaia di ragazzi privati di un aiuto a cui invece avrebbero diritto perché ne hanno i requisiti. Ma ci sono altre crepe meno visibili che mostrano un "tradimento" dello spirito della riforma Gelmini varata anche con l'obiettivo di portare aria fresca nei nostri atenei, in passato troppo autoreferenziali, Tra i tantissimi dati raccolti dalla Corte dei continel suo primo referto presentato ierisullalegge 240/2010 spicca ad esempio quello sulle assunzioni dei docenti universitari, con le Università poco propense ad assumere candidati esterni, privilegiando in oltre la metà dei casi quelli interni.

La riforma,che ha tentato di superare lo scandalo dei concorsi locali truccati introducendo una specie di filtro nazionale - l'abilitazione (una "patente per titoli" per diventare professore) a cui segue una selezione locale-, prevedeva, tra le altre cose, anche alcuni paletti che le Università dovevano rispettare per «consentire - ricordano i magistrati contabili una maggiore apertura delle carriere universitarie a ricercatori che avessero maturato significativi risultati scientifici in altre istituzioni».

Ad esempio, nel 2014 e nel 2015, sono stati rispettivamente solo 86 e 203 i professori (su 2.498e 3.569 complessivi) che hanno conquistato una cattedra come esterni nonostante la riforma prevedesse una riserva minima di almeno un quinto dei posti disponibili da assegnare a chi negli ultimi 3 anni non avesse prestato servizio nell'ateneo (con ben 17 atenei che praticamente non hanno tenuto vincolante il paletto).

La Corte sottolinea poi come sia «rilevante» pure il numero delle chiamate relative al personale in servizio nella stessa Università, anche qui non rispettando l'altro vincolo della riforma in base al quale, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione si consentiva agli atenei di destinare a tale forma di chiamata «finoallametà delle risorse equivalenti aquelle necessarie per coprire i posti disponibili di professorediruolo». E invece-sottolineail referto -ben 26 Università (circa unterzo ditutti gliatenei) hanno utilizzato ben più della metà delle posizioni disponibili per i candidati "allevati" all'interno (in particolare ricercatori di tipo b) «con punte, anche elevate, dell'ordine del 74 e dell'84 per cento».

Pocheanchele chiamate dirette (corsie preferenziali perstudiosi meritevoli che magarilavorano all'estero) o quelle per chiara fama: dal 2011 al 2015 se ne contano solo 237 (concentrate nell'ambito dei professori di seconda fascia) e appena 13 per chiara fama. Una scelta quindi contraria al dettato della riforma e solo in parte giustificata dal parziale blocco del turn over e dai tagli subiti dal Fondo di finanziamento che in 10 anni ha perso un miliardo (su quasi 8), cominciando a risalire solo negli ultimi due anni.

Finquiidocenti. Perché lamagistratura contabile chiede di correggere il tiro anche sul fronte del diritto allo studio dove da sette anni si attende la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. E dove continua lo scandalo tutto italiano degli studenti idonei senza borsa. In praticadal 2011 fino al 2015-comericordano i dati della Corte dei conti-in media 45-50 mila studenti ogni anno nonostante avessero tutti i requisiti per ricevere la borsa di studio non l'hanno avuta per mancanza di risorse. Con Regioni come la Calabria o la Sicilia dove nel 2015 due studenti sutre non hanno ottenuto l'aiuto di cui avrebbero avuto diritto (in Campania è stata la metà). Nell'anno accademico 2015/2016 il dato è sceso a "solo" 9,471 studenti senza borsa, a causa però di un diverso meccanismo di calcolo dell'Isee (l'indicatore economico che decide chi ne ha diritto) che poi è stato subito rivisto. Negli ultimi due anni va invece segnalato che il Governo ha aggiunto oltre 50 milioni al suo contributo (il Fis: Fondo integrativo statale), portandolo da 162 milioni a 217 milioni. Una novità ricordata ieri anche dalla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli che ha ribadito come questo tema «deve coinvolgere tutti i soggetti del sistema: atenei, sistema nazionale di finanziamento e sistemi regionali». Mentre Elisa Marchetti, che rappresenta gli studenti dell'Udu, ha sottolineato come il dato dei fondi regionali sembri più alto, ma in realtà non lo sia, «visto che al loro interno sono conteggiate anche le risorse provenienti dalla tassa pagata da tuttiglistudenti.Nell'annoaccademico2015/16 le borse di studio sono state finanziate per il 45,6% dalle tasse degli studenti».

Nel suo referto, infine, la Corte analizza ampiamente anche le modalità di finanziamento degli atenei, invocando per il futuro la creazione di una quota stabile del fondo Ffo che non oscilli ogni anno, da destinare al funzionamento del sistema, con la quota premiale da finanziare invece con risorse aggiuntive (oggi questa sottrae fondi alla quota base). Serve poi una maggiore valorizzazione dell'autonomia delle Università, soprattutto se hanno i contia posto. «I dati della Corte - avverte Gaetano Manfredi alla guida dei rettori italiani (Crui) - fanno emergere da un lato che la qualità gestionale è molto migliorata e potrebbe essere anche un esempio per tutto il comparto pubblico e dall'altrochelerisorsesisonoridottemoltissimoe questo incide sul reclutamento, sull'età dei do-

centi e sul diritto allo studio».



15



